

## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 14 aprile 2025 in Parma, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, Strada al Ponte Caprazucca 6/a:

L'UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI e le Organizzazioni Sindacali: FILLEA – CGIL di Parma, FILCA – CISL di Parma e Piacenza e FENEAL – UIL di Parma e Piacenza.

### CONVENGONO E STIPULANO QUANO SEGUE

Le Parti, si danno reciprocamente atto che le importanti misure di razionalizzazione della spesa e di contenimento dei costi adottate nel corso degli ultimi esercizi, hanno consentito alla Cassa Edile, anche grazie all'aumento del gettito contributivo conseguente al positivo andamento del settore, di raggiungere il comune ed essenziale obiettivo dell'equilibrio di bilancio, garantendo all'Ente di assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore dei lavoratori e delle imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione.

Ciò nonostante, visto il presumibile calo, nel corso dei prossimi anni degli investimenti in costruzioni, le Parti ritengono, comunque, essenziale proseguire nell'azione di risanamento economico della Cassa Edile, allo scopo di mettere in sicurezza i conti dell'Ente, a fronte di eventuali future contrazioni della massa salari e quindi, del gettito contributivo.


Le Parti, pertanto, nel confermare gli interventi di riduzione dei costi, concordati con gli accordi precedentemente sottoscritti, convengono di adottare le misure, di seguito indicate, finalizzate all'ulteriore contenimento delle spese di funzionamento della Cassa Edile e alla razionalizzazione della struttura organizzativa.

Le parti, vista l'antieconomicità della gestione, concordano di risolvere, nel rispetto dei termini di preavviso, il contratto con ASSITECA e di porre tutti gli eventi ivi assicurati direttamente a carico della Cassa Edile.

L'importo dovuto ai lavoratori o ai loro familiari - previa detrazione, di quanto erogato, per i medesimi eventi, dal SANEDIL e al netto dell'APE 300 - sarà riconosciuto, a titolo di prestazione straordinaria, dalla Commissione sussidi.

Allo scopo di coprire i costi eventualmente sostenuti per la suddetta prestazione straordinaria, le Parti, convengono, di istituire, a decorrere dalla medesima data di cessazione del contratto con ASSITECA, un apposito Fondo, denominato "Fondo Infortuni", con dotazione iniziale di sessantamila euro, da prelevarsi interamente, a titolo di "una tantum", dalle riserve del "Fondo speciale rette asili nido e scuole materne".

Resta espressamente inteso che qualora le Parti, per qualsivoglia motivo, dovessero decidere che il Fondo in questione abbia esaurito il suo scopo, le risorse eventualmente non utilizzate alla data di cessazione del Fondo ed ivi



ancora giacenti, verranno automaticamente girate al “Fondo speciale rette asili nido e scuole materne”.

Si concorda, inoltre, di confermare le misure di efficientamento del costo del personale di cui alla separata intesa, da intendersi parte integrante ed essenziale del presente verbale di accordo. Risulta, inoltre, opportuno, allo scopo di realizzare un sistema sempre più efficiente ed efficace, prevedere forme di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze orientate alla polivalenza e alla polifunzionalità dei dipendenti della Cassa Edile, come elementi di valorizzazione del lavoro e di utilizzo più flessibile delle professionalità. A tal fine la Cassa Edile provvederà ad attivare uno specifico programma interno di addestramento e formazione destinato a fornire al personale gli strumenti e le competenze necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo sopra convenuto.

Visto l'importante impatto economico che i rimborsi per malattia hanno sul bilancio della Cassa Edile, si conviene di dare mandato all'Ente di effettuare, tramite verifiche a campione, un preciso e puntuale monitoraggio delle domande per malattia, al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina contrattuale in materia.

Il controllo a campione dovrà riguardare prioritariamente richieste di malattia potenzialmente anomale in quanto ripetitive e/o riguardanti il medesimo lavoratore o una pluralità, anche concomitante, di lavoratori.

Per eseguire le verifiche a campione la Cassa Edile potrà richiedere oltre al certificato medico anche copia della busta paga del lavoratore.

Fermo il rispetto da parte della Cassa Edile delle procedure operative per il calcolo del trattamento economico di malattia, si ribadisce che il requisito ore di cui all'accordo provinciale del 18 giugno 2004, dev'essere applicato anche ai lavoratori nuovi assunti e/o nuovi iscritti.

Si richiama, inoltre, l'Ente a verificare attentamente le certificazioni mediche con particolare riguardo alle ipotesi di continuazione della malattia, alle quali non dev'essere applicata, come di tutta evidenza, trattandosi di prosecuzione del medesimo evento morboso, la disciplina della carenza.

Le Parti, convengono di istituire, presso la Cassa Edile, un apposito Tavolo Tecnico, composto in misura paritetica da rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali, con il compito di monitorare, in base alle risultanze delle verifiche a campione effettuate dalla Cassa Edile, l'andamento della prestazione di malattia e di suggerire possibili ambiti di intervento.

Secondo quanto stabilito dal CCNL Edilizia Industria del 3 marzo 2022, che all'allegato 8, rubricato “norme per riserve”, prevede che il 70% degli importi per gratifica ferie e altri istituti non riscossi dai lavoratori decorsi 5 anni vengano utilizzati per prestazioni a favore degli operai, le Parti convengono, di apportare, a decorre dall'anno edile in corso, le seguenti modifiche alle prestazioni erogate agli operai dalla Cassa Edile.

In particolare, allo scopo di incentivare i giovani a proseguire il loro percorso di studi e nel contempo di fornire un sostegno economico alle famiglie, si conviene: *i)* di estendere, alle stesse condizioni, termini e modalità previsti per il sussidio scuole medie, il contributo scolastico anche alla scuola elementare in misura pari ad un importo massimo erogabile, all'anno, di cento euro per ciascun figlio a carico, *ii)* di incrementare il contributo a favore dei lavoratori con figli a carico che frequentano la scuola media inferiore e la scuola media superiore, in misura rispettivamente pari a settanta e centodieci euro.

Si precisa che al fine di consentire ai lavoratori un periodo adeguato per la presentazione delle domande relative al contributo scolastico alla scuola elementare, le stesse, solo per l'anno edile in corso, potranno essere avanzate entro il termine di otto mesi dalla data evento.

Si conviene, altresì, di introdurre un contributo di settantacinque euro a favore di quegli operai che dovessero ottenere o rinnovare la patente CQC.

I costi relativi alle prestazioni e agli incrementi di cui sopra, saranno coperti interamente attingendo, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale sopra richiamata, dal "Fondo assegni non riscossi".

Le Parti si riservano di incontrarsi nel corso del mese di febbraio 2026 al fine di verificare la sostenibilità economica delle modifiche adottate rispetto alle giacenze del Fondo assegni non riscossi, impegnandosi, in caso di squilibri rispetto a quanto preventivato, di apportare i necessari correttivi volti al contenimento dei costi.

Infine, le parti, in considerazione delle questioni emerse durante le riunioni della Commissione sussidi e al fine di agevolare la Cassa Edile nell'applicazione delle disposizioni contrattuali in materia di prestazioni, ritengono opportuno fornire le seguenti indicazioni operative, da ritenersi applicabili alle sole richieste di prestazioni pervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Nello specifico le Parti convengono che il contributo economico erogato dalla Cassa Edile, a titolo di sussidio, in caso di nascita di un figlio, debba essere corrisposto, ferme le condizioni, termini e modalità in essere, per "*massimo due figli*", dovendosi ritenere superata, pertanto, la distinzione tra primo e secondo figlio.

Inoltre, ai fini del riconoscimento del relativo sussidio, le scuole di qualificazione professionale (IeFP), in via sperimentale per la durata di dodici mesi, decorrenti dall'anno edile in corso, sono da intendersi equiparate alle scuole medie superiori.

Da ultimo, i permessi legge n. 104/92, con esclusione del congedo straordinario, sono da ritenersi utili ai fini del raggiungimento del quorum ore per il riconoscimento dei sussidi erogati dalla Cassa Edile.

Le parti, al fine di semplificare, a beneficio dei lavoratori, le procedure in essere per la richiesta delle prestazioni di seguito indicate: *i)* nascita figlio *ii)* assegno matrimoniale *iii)* scuola elementare *iv)* scuola media inferiore *v)* scuola media superiore e nel contempo snellire le attività burocratiche interne alla Cassa Edile, con particolare riguardo a quelle inerenti all'acquisizione documentale, si impegnano a condurre uno studio di fattibilità, da esaurirsi entro e non oltre

3

il termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, volto a verificare la possibilità di informatizzare, tramite apposito programma telematico, le modalità di presentazione, da parte delle Organizzazioni Sindacali, di dette richieste.

Si conviene di proseguire e possibilmente implementare le collaborazioni attualmente in essere con altre Casse Edili allo scopo di sviluppare, in linea con quanto previsto dal “Protocollo sugli Enti Bilaterali”, allegato (II) all’accordo per il rinnovo del CCNL Edilizia – Industria 18 luglio 2018, sinergie e promuovere lo scambio di esperienze e “buone prassi”.

Le parti, nel ritenere la prevenzione un fattore fondamentale per la sicurezza sul lavoro, concordano di adoperarsi per la fattiva e corretta osservanza da parte delle imprese e dei lavoratori delle disposizioni di legge e di contratto in tema di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di indumenti di lavoro.

Nel contempo, le Parti si danno reciprocamente atto che, ferme le dotazioni in essere, estiva ed invernale, il servizio convenzionato di fornitura degli indumenti, attuato dalla Cassa Edile attraverso il meccanismo di rimborso alle Imprese, non ha assolto appieno all’obiettivo prefissato, sia in termini di utilizzo, che in termini di standard qualitativi, registrando, peraltro, nel corso degli ultimi anni, disavanzi di esercizio.

Le Parti convengono, pertanto, di incontrarsi entro il secondo semestre di validità del presente accordo, al fine di individuare, fermo il necessario contenimento dei costi, le opportune misure correttive volte da un lato ad incrementare il più possibile l’utilizzo del servizio in parola e dall’altro a migliorare la qualità delle forniture, con particolare riferimento alle scarpe da lavoro.

Inoltre, al fine di garantire la necessaria sostenibilità economica della gestione indumenti, le Parti convengono che, a decorrere dal 1 ottobre 2025, l’aliquota contributiva del “Fondo speciale indumenti di lavoro”, pari allo 0,20%, venga incrementata nella misura di 0,05 punti percentuali. Per effetto di ciò detta aliquota, dalla data sopra indicata, risulterà essere pari allo 0,25%.

Le parti, allo scopo di supportare l’importante attività dell’Osservatorio e al fine di garantire la necessaria sostenibilità economica, convengono di incrementare, a decorrere dal 1 ottobre 2025, l’aliquota contributiva del “Fondo per la regolarità di settore”, pari allo 0,35%, nella misura di 0,05 punti percentuali. Per effetto di ciò detta aliquota, dalla data sopra indicata, risulterà essere pari allo 0,40%.

Al fine di una corretta ripartizione dei costi del personale, le parti convengono di imputare alla Gestione Osservatorio, per il medesimo periodo temporale sopra individuato, il costo delle due figure, con qualifica impiegatizia, addette all’acquisizione delle DNL, in misura proporzionale rispetto all’attività da queste svolta a favore dell’Osservatorio, pari al 50% ciascuna.

Le Parti, per controbilanciare gli oneri derivanti dalle modifiche contributive sopra previste riguardanti il “Fondo per la regolarità del settore” e il “Fondo Indumenti” e non gravare le imprese di costi aggiuntivi, convengono di ridurre, a decorrere dal 1 ottobre 2025, l’aliquota contributiva dovuta a titolo di “Fondo per la sicurezza e l’igiene sul lavoro”, pari allo 0,45%, nella misura di 0,05 punti percentuali, che per effetto di ciò risulterà essere, dalla data sopra indicata – fatta salva l’ulteriore riduzione contributiva dello 0,20% oltre convenuta - pari allo 0,40% e l’aliquota contributiva dovuta a titolo di “Fondo asili e scuole materne” pari allo 0,40%, nella misura di 0,05 punti percentuali, che per effetto di ciò risulterà essere, dalla data sopra indicata, pari allo 0,35%.

Le Parti, inoltre, in linea con quanto previsto dal Protocollo Formazione e Sicurezza allegato al CCNL 3 marzo 2022, si impegnano a promuovere, per il tramite della Scuola Edile, azioni formative finalizzate a diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie e delle nuove tipologie organizzative e gestionali, con particolare attenzione al green building, al rischio sismico, alla bio edilizia, al risparmio energetico e alla digitalizzazione, così da accrescere le competenze e professionalità dei lavoratori del settore e rispondere alle richieste delle imprese che, per rafforzare la propria competitività sul mercato, investono sull’innovazione, favorendo la creazione di nuova occupazione.

Le Parti danno mandato al Centro Servizi Edili (già Scuola Edile) di adeguare l’offerta formativa istituzionale ai fabbisogni previsti dal Catalogo Formativo Nazionale (di seguito CFN), definito, in attuazione della precedente contrattazione nazionale, dal CCNL 21 febbraio 2025 – allegato 2, suddiviso in tre sezioni: sezione “corsi professionalizzanti”, sezione “corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro” e sezione “altro”. Resta espressamente inteso che i corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono, ove previsto, gratuiti per le sole Imprese regolari iscritte alla Cassa Edile.

Come noto, per il finanziamento dei corsi di formazione previsti dal Catalogo Formativo Nazionale nonché delle premialità per le imprese che ne fruiscono e per quelle che denunciano in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, come meglio specificato nel regolamento definito con l’accordo nazionale del 21 settembre 2023, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, è stata prevista, dal CCNL 3 marzo 2022, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20 %, destinata ad alimentare, con decorrenza 1 ottobre 2023, apposito Fondo, costituito presso la Cassa Edile, denominato: “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori” (di seguito anche “ Fondo per la qualificazione del settore”). Resta espressamente inteso che la contribuzione al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore” avrà decorrenza dall’anno edile 2026 e pertanto dal 1 ottobre 2025. Nel contempo per compensare gli oneri a carico delle imprese derivanti dall’istituzione dell’aliquota contributiva di cui sopra, le parti convengono di ridurre, nella stessa misura percentuale, a decorrere dalla medesima data, 1 ottobre 2025, l’aliquota contributiva dovuta a titolo di “Fondo per la sicurezza e l’igiene sul lavoro”, pari (al netto della

riduzione dello 0,05 % sopra convenuta a favore del “Fondo per la regolarità del settore”) allo 0,40%, nella misura di 0,20 punti percentuali. Per effetto di ciò detta aliquota, dal 1 ottobre 2025, risulterà essere pari allo 0,20 %.

Invece, per gli anni edili 2024 (data d’istituzione del Fondo) e 2025, l’aliquota contributiva dello 0,20% del “Fondo per la qualificazione del settore” deve intendersi inclusa, in quanto assorbita, nell’aliquota dello 0,45% del “Fondo per la sicurezza e l’igiene sul lavoro”.

Al fine, quindi, di ottemperare a quanto previsto dalla contrattazione nazionale, la dotazione del “Fondo per la qualificazione del settore”, con riguardo agli anni edili 2024 e 2025, sarà, pertanto, costituita attingendo dalle risorse che sono state destinate o che sono ancora da desinarsi al “Fondo per la sicurezza e l’igiene sul lavoro”, in misura corrispondente, per ciascun anno, alla sopra richiamata aliquota dello 0,20%.

Per l’effetto, con riguardo all’anno edile 2025, la Cassa Edile procederà a trattenere da quanto incassato, in base alla contribuzione riscossa a titolo di “Fondo per la sicurezza e l’igiene sul lavoro”, un importo corrispondente all’aliquota dello 0,20% e ad accantonare la risultante somma sul “Fondo per la qualificazione del settore”. Detto importo, pertanto, non sarà dalla Cassa Edile girato, con riferimento all’anno edile 2025, al Centro Servizi Edili. Per quanto riguarda, invece, all’anno edile 2024, l’importo corrispondente all’aliquota dello 0,20%, riferito a detto anno, sarà conferito, nel corso dell’anno edile 2026, dal Centro servizi Edili alla Cassa Edile, attingendo da quanto accantonato a bilancio alla voce” altri proventi”, su cui sono confluite le risorse derivanti dalla contribuzione dello 0,45%, finalizzate alla sicurezza e all’igiene sul lavoro. Detto importo, non appena contabilizzato, sarà, quindi, accantonato dalla Cassa Edile sul “Fondo per la qualificazione del settore”.

Nel dare mandato alla Cassa Edile di attuare, per quanto di sua competenza, le misure sopra convenute, le parti si impegnano, anche alla luce delle novità introdotte in tema di trasferta e di denuncia unica nazionale dal CCNL 21 febbraio 2025, ad incontrarsi, con cadenza semestrale o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, al fine di verificare la corrispondenza dei risultati raggiunti con l’essenziale obiettivo prefissato di mantenere l’equilibrio di bilancio e ad adottare, qualora si dovessero accertare eventuali scostamenti rispetto al medesimo, i necessari ed opportuni correttivi del caso.

Le parti, considerato l’eccezionale aumento dei prezzi dei carburanti dovuto in larga parte alle attuali tensioni geopolitiche e commerciali, convengono di adeguare, sulla base degli indici inflattivi, i valori degli istituti di trasferta e trasporto.

A decorrere dal 1 ottobre 2025 ai lavoratori che risiedono oltre 5 Km dal luogo di lavoro o di abituale ritrovo e che siano impossibilitati ad usufruire dei servizi pubblici di trasporto per cui si renda necessario l’impiego di mezzi propri verrà corrisposta un’indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto stabilita come segue: fino a 5 Km nessun rimborso; oltre i 5 Km e fino ai 20 Km euro 2,19 giornalieri; oltre i 20 Km euro 4,42 giornalieri.

A decorrere dal 1 ottobre 2025, l'indennità giornaliera di trasferta corrisposta, a titolo di diaria, all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 2 Km dai confini territoriali del Comune di assunzione sarà dovuta nelle seguenti misure: euro 9,02 giornalieri per distanze da 4,1 a 15 Km; euro 10,16 giornalieri per distanze da 16 a 40 Km; euro 12,54 giornalieri per distanze da 41 a 60 Km; euro 13,86 giornalieri per distanze da 61 a 80 Km; euro 16,06 giornalieri per distanze da 81 a 120 Km. Detta diaria è comprensiva di quella di cui al 2° comma dell'art. 21 del CCNL Edilizia Industria.







In tema di mensa, le Parti, stante la difficoltà nell'acquisire i prezzi da parte delle aziende specializzate nella ristorazione, concordano di introdurre a decorrere dal 1 gennaio 2026, un meccanismo automatico per la determinazione, di anno in anno, dell'aumento complessivo del prezzo del pasto su cui calcolare l'incremento del contributo a carico del dipendente, confermato nella misura di un terzo di detto aumento. Per l'effetto, a far tempo dal 1 gennaio 2026, l'aumento complessivo del prezzo del pasto sarà calcolato, applicando la percentuale, convenuta convenzionalmente, dell'1,5% al prezzo del pasto relativo all'anno precedente. Pertanto, al fine di determinare l'incremento a carico del lavoratore, il risultato ottenuto applicando la suddetta percentuale dell'1,5% dovrà essere diviso per tre (es. metodo di calcolo per determinare l'incremento a carico dipendente:  $9,93 \times 1,5\% : 3 = 0,05$ ). Per gli anni successivi, l'incremento a carico del dipendente avrà effetto, ferme le modalità di calcolo sopra convenute, dal 1 gennaio di ogni anno.

Inoltre, nel confermare la disciplina della mensa attualmente applicata, fatto salvo quanto sopra convenuto, si conviene che l'onere aggiuntivo a carico dell'impresa nell'ipotesi in cui non risulti possibile la fornitura da parte di aziende specializzate nella ristorazione, ma si debba far riferimento a soluzioni diverse, quali ad esempio, la fornitura dei pasti da parte di trattorie esistenti nei pressi del cantiere, a far tempo dal 1 ottobre 2025 non dovrà superare il valore di euro 5,50 (cinque/50).

Le Parti, ferma la misura massima, definita a livello nazionale, pari al 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1 gennaio 2018, si impegnano ad incontrarsi entro il mese di aprile del corrente anno, per esaminare l'andamento del settore edile nel suo complesso a livello territoriale, agli effetti del riconoscimento, per l'anno 2024, dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR – Premio di Risultato).

Si riporta, in allegato, la tabella, da intendersi parte integrante ed essenziale del presente verbale di accordo, contenente le variazioni contributive riguardanti la Cassa Edile e decorrenti dal 1 ottobre 2025.


Sono fatte salve e rimangono in vigore le norme dei precedenti accordi territoriali non modificate o superate dalla presente intesa

   7   

Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nel presente accordo saranno recepite all'interno del contratto integrativo territoriale, che non potrà avere decorrenza anteriore al 31 dicembre 2026.

Letto, confermato e sottoscritto.


Unione Parmense degli Industriali



Federazione Italiana Lavoratori  
del Legno, dell'Edilizia  
ed Industrie Affini di Parma  
FILLEA CGIL



Federazione Italiana Lavoratori  
Costruzioni ed Affini di Parma  
FILCA CISL



Federazione Nazionale Edili  
Affini e del Legno di Parma  
FeNEAL UIL





**VARIAZIONI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE DI PARMA  
1 OTTOBRE 2025**

Denominazione Fondo	ALIQUOTE CONTRIBUTIVE al 30.09.2025	VARIAZIONI ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 1.10.2025
FONDO SPECIALE INDUMENTI DI LAVORO	0,20%	0,25%
FONDO PER LA REGOLARITÀ DEL SETTORE	0,35%	0,40%
FONDO SPECIALE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE	0,40%	0,35%
FONDO PER LA SICUREZZA E L'IGIENE SUL LAVORO	0,45%	0,20%
FONDO PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL SETTORE – FORMAZIONE ED INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI (introdotto dal CCNL Edilizia Industria)		0,20%



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, a signature with a large flourish on the right, and the initials 'L3' and 'Jg'.